



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 giugno 2010 (23.06)
(OR. en)**

11387/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0174 (NLE)**

FISC 67

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 giugno 2010
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)313 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2010
COM(2010)313 definitivo

2010/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad applicare misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare taluni tipi di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della commissione il 23 settembre 2009, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 14 dicembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 17 dicembre 2009, la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

Contesto generale

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il governo rumeno vorrebbe applicare un meccanismo di inversione contabile (reverse charge) in base al quale, nei seguenti casi, debitore dell'IVA è il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi:

- cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti;
- cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi, nello specifico legname in piedi, legno da lavoro di spacco o in tronchi, legna da ardere, derivati del legno, legno squadrato o trucioli di legno, nonché legno grezzo, trasformato o semilavorato.

Per quanto concerne i soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, difficoltà finanziarie potrebbero impedire loro di versare alle autorità competenti l'IVA percepita per le cessioni o prestazioni effettuate. Tuttavia, l'acquirente, qualora si tratti di un soggetto passivo, può detrarre l'IVA assolta. Il meccanismo di inversione contabile non è destinato ad essere applicato alle cessioni o prestazioni effettuate da dettaglianti sottoposti a procedura concorsuale a causa delle difficoltà pratiche che questi ultimi riscontrerebbero nell'applicare la misura, soprattutto quelle relative all'individuazione, nel punto di vendita, della soggettività passiva dei loro clienti.

In Romania il settore forestale riveste particolare importanza economica. Ne fa parte un numero considerevole di commercianti, spesso piccoli rivenditori ed intermediari, che sovente non adempiono i loro obblighi in materia di IVA. Loro clienti sono generalmente imprese affermate di grandi dimensioni.

La presente richiesta sarà accolta fino al 31 dicembre 2013.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione intende combattere l'eventuale evasione o elusione dell'IVA e potrebbe pertanto avere un'incidenza economica positiva.

Dato il campo d'applicazione circoscritto della deroga, l'impatto sarà comunque ridotto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Romania ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA riguardo all'utilizzo di un meccanismo di inversione contabile in caso di cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da soggetti passivi, ad eccezione dei dettaglianti, sottoposti a procedura concorsuale ed in caso di cessione di prodotti del legno.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del consiglio sotto forma di una decisione dello stesso. Pertanto, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo /i seguenti motivi.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'unione.

5. INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Riesame/revisione/termine di efficacia

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 23 settembre 2009, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.
- (2) Con lettera del 14 dicembre 2009 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.
- (3) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (4) La deroga richiesta dalla Romania mira a designare quale debitore dell'IVA il destinatario di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in due casi specifici. Il primo riguarda soggetti passivi che forniscono prodotti del legno quali definiti dalla normativa nazionale, il secondo si riferisce alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi effettuata da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.
- (5) Spesso difficoltà finanziarie impediscono alle imprese in stato d'insolvenza di versare all'erario l'IVA relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi da esse effettuate. Tuttavia, il destinatario può in teoria detrarre l'IVA anche se non è stata versata all'erario dal fornitore o cedente.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (6) Dal momento che per i dettaglianti è difficile individuare, nel punto di vendita, la soggettività passiva dei loro clienti, è opportuno che l'inversione contabile non si applichi ai dettaglianti sottoposti a procedura concorsuale.
- (7) I problemi che la Romania deve affrontare nel mercato del legname sono anche dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Sul mercato sono presenti numerose piccole imprese che le autorità rumene hanno difficoltà a controllare. La forma più diffusa di evasione fiscale consiste nella fatturazione dell'operazione da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.
- (8) Designando il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi o di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi, ad eccezione dei dettaglianti, sottoposti a procedura concorsuale, la deroga permette di superare i problemi incontrati senza modificare l'importo dell'imposta dovuta. Ciò ha l'effetto di prevenire alcuni tipi di evasione o di elusione.
- (9) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi generalmente, ma solo a operazioni e settori specifici in cui sussistono notevoli problemi di riscossione dell'imposta, di elusione o di evasione fiscale.
- (10) È opportuno limitare nel tempo la durata dell'autorizzazione, che scadrà pertanto il 31 dicembre 2013. In base all'esperienza acquisita fino a tale data, sarà possibile valutare se la deroga rimane giustificata o no.
- (11) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica:

- (1) alla cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi;
- (2) alla cessione di beni o alla prestazione di servizi da parte di soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.

I prodotti del legno di cui al primo comma, punto 1) comprendono il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2013.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*